

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 Novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 1) **RICORSO DELL’U.S. BITONTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BITONTO/BACOLI SIBILLA DEL 26.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RICORSO DEL SIG. RUISI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BITONTO/BACOLI SIBILLA DEL 26.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ruisi Pietro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NNAMANI NNAMDI PETER SEGUITO GARA GAETA/BUDONI DEL 2.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 5.11.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Otranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 4) **RICORSO DEL F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LIBBI FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CUNEO/SESTRESE CALCIO DEL 25.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.S. Sestrese Calcio 1919 di Sestri Ponente (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 5) **RICORSO DELL’A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MENCHINI STEFANO SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VIRTUS ENTELLA DEL 26.11.2008** (Delibera del Giudice presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Virtus Entella di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Alessandro Luciano - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 6) **RICORSO DEL MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA MORRO D’ORO/PRO VASTO DEL 26.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Morro D’Oro Calcio S.r.l. di Morro D’Oro (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 7) **RICORSO DELL’A.S.D. PONTEVECCHIO AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIORETTI DANIELE;**
- **AMMENDA DI €400,00 ALLA RECLAMANTE,**
SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA
PONTEVECCHIO/MONTEVARCHI DEL 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 22.10.2008)

La C.G.F. separatamente preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pontevecchio di Perugia, in due distinti appelli li respinge entrambi.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata nonché addebitarsi quella non versata.

8) RICORSO DELL'U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAGNONI MIGUEL ANGEL SEGUITO GARA SESTESE/MERATE DEL 26.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 Novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete